



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 14.06.2018

DETERMINA N° 64-UT/2017

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Ampliamento impianto Biathlon 2018" partt. 6 e 7 del PGF in Comune di Forni Avoltri – Art. 32 comma 2 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50
Vendita lotto boschivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.05.2018 n. 45, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 24.05.2018 n. 09 (cod. CBC23F007K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Ampliamento impianto Biathlon 2018" partt. 6 e 7 del PGF in Comune di Forni Avoltri, per m³ netti 602,034 e un valore di € 27.886,20, pari a 48.99 €/m³ di legname di conifere da opera a unico assortimento per m³ 558,282, ed € 12,25 per il legname di conifere da cellulosa per m³ 43,752, al netto dell'IVA;

Rilevato che la stessa deliberazione demandava al Responsabile del servizio gli adempimenti relativi alla vendita "in piedi" del lotto boschivo di cui sopra;

Vista la nota 04.06.2018 n. 34640 dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo con la quale si comunica l'approvazione del PRFA di cui sopra;

Considerata l'urgenza di procedere all'utilizzazione del suddetto lotto in quanto il Comune di Forni Avoltri ha rappresentato la necessità di iniziare quanto prima i lavori di ampliamento dell'impianto Biathlon "Carnia Arena";

Visto il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Osservato che, in ragione della forma di utilizzazione per "piante in piedi" è opportuno integrare il PRFA di cui sopra con un adeguato capitolato d'oneri;

Avuto riguardo alla necessità di procedere all'approvazione del sopracitato capitolato, della lettera d'invito e dell'elenco delle ditte da invitare alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi del comma 3, lett. a), art. 21 della L.R. 23.04.2007 n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di indire per le motivazioni esposte in premessa una trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi del comma 3, lett. a), art. 21 della L.R. 23.04.2007 n. 9, per la vendita "in piedi" e "a misura" del lotto boschivo "Ampliamento impianto Biathlon 2018" partt. 6 e 7 del PGF in Comune di Forni Avoltri di cui al PRFA 24.05.2018 della Direzione tecnica consorziale (cod. CBC23F007K03).
2. Di approvare, ai fini di cui al punto 1), gli allegati schemi di capitolato d'oneri e di lettera d'invito a presentare offerta contenente, tra l'altro, i termini e le modalità di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione e le riserve dell'Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici, documenti che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
3. Di approvare l'elenco delle ditte invitate alla gara in oggetto, del quale, per motivi di imparzialità e correttezza amministrativa, non viene data pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
4. La vendita è regolata dalle norme contenute nell'invito a trattativa privata, nel Capitolato d'oneri, in quelle riportate nel PRFA "Ampliamento impianto Biathlon 2018" 24.05.2018 n. 9 della Direzione tecnica consorziale e da quelle previste dal C.C..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

CAPITOLATO PER LA VENDITA IN PIEDI DI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Parte I

Art. 1) Generalità

1. Il presente capitolato è volto a disciplinare la vendita in piedi a scopi commerciali di lotti boschivi di proprietà pubblica.
2. Definizioni e abbreviazioni:
 - l'“acquirente” è l'impresa aggiudicataria del lotto boschivo oggetto di contratto attivo di vendita del materiale legnoso ricavabile dalle piante in piedi;
 - l'“autorità forestale” è l'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio;
 - il “capitolato” è il presente capitolato per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica;
 - l'“ente” è l'ente proprietario del bosco sul quale è stato individuato il lotto boschivo, in genere l'ente coincide con l'amministrazione aggiudicatrice;
 - la “GFS” è la gestione forestale sostenibile realizzata secondo un sistema di certificazione secondo i criteri PEFC, FSC o altro;
 - la “legge forestale” è la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 “Norme in materia di risorse forestali”;
 - il “lotto boschivo” è la porzione di bosco i cui alberi opportunamente contrassegnati sono oggetto di vendita da parte dell'ente;
 - il “PGF” è il piano di gestione forestale;
 - il “PRFA” è il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
 - il “regolamento forestale” è il regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 “Norme in materia di risorse forestali”, approvato con DPR. 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;
 - il “TU salute e sicurezza” è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
 - il “VAss” è il Verbale di assegno e stima;
 - il DT è la Dichiarazione di taglio.
3. Il capitolato è parte integrante del contratto di vendita, unitamente al PRFA o al VAss.

Art. 2) Modalità di vendita in piedi dei lotti boschivi

1. La vendita in piedi dei lotti boschivi è preceduta da un PRFA o da un VAss contenente la stima quantitativa e qualitativa del materiale legnoso ricavabile dall'utilizzazione. L'ente non garantisce né la quantità né la qualità commerciale ricavabile dal lotto boschivo e riassunta a puro titolo informativo nel prospetto di cui all'art. 27.
2. La vendita dei lotti boschivi è fatta, in alternativa, a misura o a corpo, con prezzi distinti per assortimenti o ad assortimento unico.
3. Nella vendita a misura i quantitativi di materiale legnoso ricavato dal lotto boschivo sono misurati a volume pieno, a volume sterico o a peso, con l'individuazione di un unico prezzo unitario in presenza di un solo assortimento commerciale, ovvero di un prezzo unitario assegnato a ciascuno degli assortimenti commerciali elencati nel successivo art. 19. Le specie, gli assortimenti, le quantità, i prezzi derivano da specifiche previsioni del PRFA o del VAss e sono riassunti nel prospetto di cui all'art. 27. Nella vendita per assortimenti del legname da opera, il

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

valore del legname per cellulosa o per biomassa può essere formulato a parte, secondo il valore consuetudinario pari al 25% del prezzo di macchiatico.

4. Nella vendita a corpo (senza misurazione) il valore del lotto è stabilito sulla base dei quantitativi contenuti nel PRFA o nel VAss e riassunti nel prospetto di cui all'art. 27.
5. L'ente si impegna a fornire le informazioni relative a eventuali rischi, divieti e limitazioni, presenti nel territorio interessato dal lotto o lungo le strade forestali di accesso al medesimo.
6. L'acquisto del lotto è fatto a tutto rischio e pericolo dell'acquirente, il quale esegue il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e stabiliti dal capitolato, a proprie spese, e senza pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii di spese e per qualunque altra causa, comprese le variazioni apportate da eventuali VAss sui quantitativi previsti e riassunti nel prospetto di cui all'art. 27.

Art. 3) Individuazione delle piante del lotto

1. Nelle fustaie di conifere e di latifoglie le piante da utilizzare sono contrassegnate al colletto con martello forestale o con altro strumento di segnatura permanente, come specificato dall'art. 29. Il materiale intercalare da utilizzare, di diametro inferiore a 17,5 cm, è individuato con semplice segnatura sul fusto.
2. Nelle fustaie di latifoglie, nei cedui e nei boschi in conversione è possibile, altresì, procedere alla segnatura delle piante da rilasciare con opportuna vernice, o secondo i criteri di cui all'art. 29; sono vietati metodi di segnatura che possano lesionare le piante da rilasciare.
3. Altre forme di individuazione delle piante da tagliare potranno essere previste dall'art. 29.

Art. 4) Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolato dalle norme regionali vigenti e dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel R.D. 2440/1923 e nel R.D. 827/1924.

La vendita è eseguita osservando una delle seguenti modalità:

- trattativa privata previa gara ufficiosa di cui al comma 3, lett. a), art. 21 della legge forestale;
 - vendita diretta di cui al comma 4, art. 21 della legge forestale;
 - regolamento interno dell'ente;
 - pubblico incanto, in base all'art. 3 del R.D. 2440/1923;
 - licitazione privata, nei casi previsti dagli articoli 38 e 39 del R.D. 827/1924;
2. Prima di iniziare la gara, l'ente, a richiesta, fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle località ove esso si trova e alle condizioni dell'aggiudicazione.
In particolare, l'ente mette a disposizione copia del PRFA o VAss e del capitolato da cui si desumono le infrastrutture viarie di servizio, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo del materiale legnoso e la sussistenza di eventuali vincoli di qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio, esbosco e di trasporto dello stesso.
 3. Per essere ammessi alle procedure di aggiudicazione i concorrenti devono essere iscritti all'elenco regionale delle imprese forestali e in possesso del certificato di cui all'art. 39 del regolamento forestale e hanno l'obbligo di attenersi alle modalità di gara indicate nello specifico avviso pubblico o lettera di invito.
Nell'offerta deve essere dichiarata l'avvenuta presa visione del lotto e del PRFA o del VAss messo a disposizione dall'ente.
 4. La mancanza o l'incompletezza della documentazione richiesta comporta l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Art. 5) Aggiudicazione, adempimenti e contratto

1. Il concorrente aggiudicatario del lotto boschivo deve presentare, entro i termini e con le modalità fissati

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

nell'avviso pubblico di gara o dall'invito a presentare offerta, il **deposito cauzionale** stabilito a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo nei termini previsti determina la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'ente, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, incamera la cauzione provvisoria e provvede ad aggiudicare il lotto boschivo all'impresa che segue in graduatoria o, in mancanza, provvede ad esperire una nuova gara, fatte salve eventuali azioni a compensazione del danno subito.

2. La garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale ed è costituita da polizza fideiussoria o da fidejussione bancaria. La garanzia è restituita all'aggiudicatario a seguito della riconsegna del lotto boschivo all'ente secondo le procedure stabilite nell'art. 21, comma 5, e fatte salve le trattenute ivi previste.
3. Dal momento dell'aggiudicazione l'acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'ente.
4. L'ente non è vincolato fino all'aggiudicazione definitiva del lotto.
5. Il contratto è stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nell'avviso pubblico o nell'invito a presentare offerta. In analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 il contratto di vendita non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto dovrà fare esplicito richiamo al PRFA o VAss ed al presente capitolato.
6. Nel caso di definitiva mancata efficacia dell'aggiudicazione l'ente ne dà immediata comunicazione all'aggiudicatario provvedendo alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale versato, senza che l'acquirente possa vantare pretese o indennizzi di alcun genere o natura. Dal ricevimento della comunicazione l'aggiudicatario resta libero da ogni obbligazione derivante dall'offerta presentata.
7. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società o di un raggruppamento temporaneo di imprese l'ente riconosce un solo rappresentante per tutti gli atti e operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
8. Non è ammessa la cessione del contratto, fatta salva esplicita autorizzazione dell'ente. In carenza di tale autorizzazione il contratto è nullo, l'ente incamera la cauzione e si riserva la facoltà di adire ogni altra azione tendente a ottenere il risarcimento di eventuali danni.
9. In caso di forza maggiore, per decesso dell'acquirente, fallimento dell'acquirente, incapacità professionale di lunga durata dell'acquirente o calamità naturale grave, l'ente ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo. Ai fini della nuova aggiudicazione il lotto sarà comunque oggetto di verifica finale con le modalità previste dall'art. 9 c. 11 del regolamento forestale.

Art. 6) Integrazione di massa assegnata

1. L'acquirente ha il dovere e il diritto di utilizzare e acquistare al prezzo di aggiudicazione e per la vendita a corpo di cui all'art. 2, comma 4, al prezzo unitario offerto, tutte le piante secche, deperite, danneggiate, schiantate, eventualmente tagliate in contravvenzione da terzi o comunque assegnate dal direttore lavori ed oggetto di assegno suppletivo di cui all'art. 9 commi 12 e 13 del regolamento forestale, dal momento della consegna del lotto al termine dell'utilizzazione, fino alla concorrenza del 20% della massa oggetto del contratto.
2. L'eccedenza sarà oggetto di revisione contrattuale. In mancanza di accordo si procederà come previsto dall'art. 25.
3. Nel caso in cui il lotto sia stato venduto a corpo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, alla massa contenuta nel verbale suppletivo, depurata dalle perdite di lavorazione definite dal PRFA, dal VAss o dagli strumenti pianificatori, si applicano i prezzi unitari ricavabili dal contratto.

Art. 7) Pagamento del legname

1. L'acquirente paga il legname alla tesoreria dell'ente ai prezzi di aggiudicazione indicati nel contratto, secondo gli ordini di pagamento emessi per i lotti venduti a corpo o a seguito delle misurazioni, parziali o definitive, eseguite e accettate dalle parti per i lotti venduti a misura.
2. Sia nel caso di vendita a misura, sia nel caso di vendita a corpo il materiale legnoso non può essere trasportato al di

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

fuori della zona del lotto boschivo se non risulta integralmente pagato o adeguatamente garantito con polizza fideiussoria a favore dell'ente, fatte salve disposizioni diverse contenute nel capitolato o nel contratto.

3. Il pagamento del legname è eseguito entro 90 giorni dalla data di redazione del verbale di misurazione e/o dagli ordini di pagamento. Il saldo del legname è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'ordine di pagamento relativo alla relazione di verifica finale.
4. Nel solo caso della vendita a corpo il saldo del legname relativo ad eventuali assegni suppletivi sarà tassativamente pagato entro 30 giorni dalla data dell'ordine di pagamento conseguente alla relazione di verifica finale.
5. Qualora l'acquirente non ottemperi a quanto sopra prescritto, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 23.
6. L'acquirente è tenuto a pagare, al prezzo stabilito dal contratto, anche tutto il materiale assegnato che non sia stato utilizzato, misurato o esboscato come computato in sede di verifica finale. A conclusione dell'utilizzazione detto materiale rimane nella piena disponibilità dell'ente, senza che l'acquirente possa pretendere compenso alcuno.

Art. 8) Migliorie boschive

1. Al deposito sul conto migliorie boschive dell'ente si provvede in base alle disposizioni del PGF. L'ente, in sede di approvazione del PRFA o VAS, ha la facoltà di prevedere un maggior accantonamento sul fondo per migliorie boschive rispetto a quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento forestale

Art. 9) Direttore dei lavori

1. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA gli stessi sono diretti da un dottore agronomo e forestale a cui sono attribuite le competenze di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 9 del regolamento forestale, la relazione di verifica finale nei modi contenuti al successivo art. 21, comma 3 e le ulteriori indicazioni contenute nel capitolato.
2. Al direttore dei lavori, individuato dall'ente, sono altresì assegnati i compiti di redazione dei verbali di consegna, verifica finale ed eventuale misurazione.

Art. 10) Consegna

1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o del sostitutivo verbale di aggiudicazione, su richiesta dell'aggiudicatario, si fa luogo da parte del direttore dei lavori alla consegna del lotto acquistato. Decorso inutilmente tale termine la consegna si effettua d'ufficio con efficacia dal sessantunesimo giorno della sottoscrizione degli atti di cui sopra. E' fatta salva la consegna d'urgenza sotto le riserve di legge qualora si verificassero circostanze tali da rendere indifferibile l'inizio dei lavori (schianti, attacchi parassitari, incolumità pubblica, ecc.) anche in deroga a quanto disposto nell'art. 5, comma 5.
2. La consegna avviene alternativamente:
 - In sopralluogo, in tal caso il direttore dei lavori indica all'acquirente o a suo rappresentante gli alberi da tagliare, le precauzioni da tenere, le modalità e le vie di esbosco e, in generale, tutte le prescrizioni contenute nel PRFA;
 - in via fiduciaria omettendo il sopralluogo, a seguito di specifica richiesta dell'acquirente in cui lo stesso dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.
3. L'acquirente è responsabile nei confronti dell'ente di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, a decorrere dal giorno della consegna e fino a quello della verifica finale redatta ai sensi dell'art. 21.
4. Della consegna è redatto specifico verbale in cui è indicata anche la data prevista per l'ultimazione dei lavori. Copia del verbale è trasmessa all'ente, all'acquirente nonché all'Autorità forestale unitamente a copia del contratto di vendita.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Art. 11) Termini di esecuzione dell'utilizzazione

1. Avvenuta la consegna, l'acquirente dà inizio all'utilizzazione previa comunicazione di quanto previsto dal successivo art. 12, comma 1.
2. L'utilizzazione si conclude entro il termine stabilito dall'art. 31. Tale termine è definito in funzione delle dimensioni del lotto, della complessità esecutiva dello stesso e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Qualora l'acquirente, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'utilizzazione entro i tempi stabiliti può richiedere la proroga dei termini. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque entro trenta giorni dalla data prevista per la fine dell'utilizzazione. La concessione della proroga, eventualmente subordinata a nuove prescrizioni o condizioni contrattuali, è resa dal responsabile del procedimento dell'ente, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga.
4. Fatta salva l'applicazione della proroga di cui al precedente comma 3, nel caso in cui l'acquirente non rispetti il termine di cui al comma 2, si applica la penale prevista dall'art. 23 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo del dieci per cento dell'importo contrattuale. Trascorsi inutilmente novanta giorni, l'ente ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare il deposito cauzionale presentato a garanzia del puntuale adempimento dei relativi obblighi. Con la rescissione del contratto l'ente potrà disporre liberamente di tutto il legname tagliato e comunque presente all'interno del lotto, senza che l'acquirente possa opporre riserve o pretendere compensi di sorta. L'acquirente sarà altresì tenuto al pagamento di tutto il legname assegnato ancorché non utilizzato.
5. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del procedimento prescrive al Direttore dei Lavori la redazione della Relazione di verifica finale, dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Art. 12) Assicurazioni ed adempimenti vari

1. Prima dell'inizio dei lavori l'acquirente comunica, all'ente, al direttore dei lavori e all'Autorità forestale, il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa con funzioni di preposto, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa, specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. L'impresa boschiva comunica altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere boschivo. Ai sensi del regolamento forestale, tutti gli operai presenti all'interno del lotto sono muniti del patentino forestale di cui all'art. 41 del regolamento forestale.
2. Qualora l'acquirente non ottemperi al presente obbligo il direttore dei lavori lo diffida dalla prosecuzione dell'utilizzazione, informando altresì l'ispettorato del lavoro e gli istituti assicurativi e previdenziali competenti e l'autorità forestale.
3. L'acquirente è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica da parte dell'ente, presso gli istituti di previdenza, degli adempimenti di cui sopra.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'acquirente presenta all'ente copia valida di un'assicurazione per la copertura di eventuali danni nei confronti di terzi arrecati nell'esecuzione delle utilizzazioni. I massimali sono definiti dall'art. 38 o dalla lettera d'invito a presentare offerta.

Art. 13) Norme in materia di tutela della salute e sicurezza

1. L'acquirente assolve, a proprie spese, a tutti gli adempimenti previsti dal TU salute e sicurezza.
2. Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze nelle operazioni oggetto del contratto l'acquirente dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel PRFA o VAS e nel capitolato.
3. L'acquirente, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, unitamente al contratto sottoscrive un documento in cui dichiara:
 - di essere a conoscenza dei contenuti riportati nel PRFA o VAS, in particolare relativamente alla valutazione dei rischi, anche da interferenze, e agli apprestamenti e alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - di impegnarsi a rispettare e a far rispettare dai propri operatori tutte le indicazioni e le direttive ricevute dal direttore dei lavori incaricato dall'ente;
 - di essere in regola con le contribuzioni INPS, INAIL, Cassa edile (se dovuta), nei confronti dei dipendenti e che agli stessi vengono corrisposte retribuzioni conformi ai contratti collettivi vigenti per il settore;
 - di aver effettuato la sorveglianza sanitaria prescritta per i lavoratori dipendenti, assicurando che, sulla scorta dell'avvenuto accertamento medico di idoneità alla mansione, gli operatori dei mezzi meccanici possono svolgere tutte le attività di loro competenza;
 - di esentare l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da carenze tecniche, di sorveglianza sanitaria, da difetti ed errori di manovra addebitabili all'acquirente, all'operatore o alle macchine;
 - di far segnalare dall'operatore, direttamente al direttore dei lavori o al responsabile del cantiere o preposto ogni eventuale elemento che possa contribuire a ridurre i livelli di sicurezza in cantiere per quanto di sua competenza.
4. Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per i rischi del lavoro in bosco.
5. Per ovviare a possibili pericoli potrà essere disposta l'eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale della viabilità posta in prossimità del cantiere durante le operazioni di abbattimento, allestimento e esbosco, siano esse svolte con metodi manuali o con l'applicazione di alta meccanizzazione, mediante ordinanza pubblica a cura dell'ente.
6. L'ente, in applicazione della vigente normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- prende atto dell'idoneità tecnico-professionale dell'acquirente, garantita dal certificato di idoneità forestale di cui all'art. 39 del regolamento forestale;
 - fornisce all'impresa il PRFA tramite il direttore dei lavori in sede di consegna, le informazioni di dettaglio sui pericoli e le limitazioni specifiche esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso;
 - verifica, tramite il direttore dei lavori, che l'impresa delimiti l'area di cantiere mediante apposizione di cartelli che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso in prossimità degli accessi al cantiere, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio e di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore.

Art. 14) Norme generali dell'utilizzazione

1. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo, utilità e danno dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal capitolato, a proprie spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dall'art. 27.
2. Nel caso di proprietà che abbiano ottenuto la certificazione per la GFS secondo uno degli standard nazionali e internazionali riconosciuti, è necessario informare tutti i soggetti coinvolti che i lavori oggetto del contratto si svolgeranno nell'ambito di una foresta certificata e che dovranno ottemperare a quanto specificato nei successivi articoli 15, 16 e 17 e nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di vario livello (PGF, PRFA, ecc.).
3. In caso di urgenza e di assoluta necessità il direttore dei lavori potrà procedere all'assegno delle piante non martellate che risultassero di ostacolo a una corretta utilizzazione ai sensi dell'articolo 9 commi 12 e 13 del regolamento forestale; l'operazione dovrà essere oggetto di un verbale suppletivo.
E' proibito all'acquirente il taglio di qualsiasi pianta non martellata e non oggetto di assegno suppletivo. In caso di inosservanza si applicheranno le penali previste dall'art. 23, fatte salve eventuali sanzioni previste dall'art. 92 della legge forestale.
4. Eventuali danni di forza maggiore, con particolare riguardo a frane, alluvioni, infestazione di insetti e schianti, che comportino effetti sul lotto boschivo oggetto del contratto, sono notificati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

a cura dell'acquirente all'ente.

5. L'utilizzazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e, qualora la vendita fosse per "assortimenti", in modo da ricavare il maggior volume commerciale a favore dell'ente.
6. La riduzione in assortimenti è obbligatoria fino al diametro minimo in punta indicato dall'art. 19. In caso di vendita per assortimenti mercantili l'acquirente, oltre alle misure normali, dovrà allestire i bottoli e le sottomisure da ricavarsi unicamente dal legname non adatto a fornire misure normali, pena, in caso contrario, la misurazione a conteggio come misure normali.
7. Riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa (L.R. 08/1977).
8. Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.
9. L'acquirente non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne e altri manufatti temporanei senza espressa autorizzazione dell'ente.
10. E' di norma vietata l'introduzione nella tagliata di assortimenti legnosi provenienti da altro luogo.
11. L'acquirente è sempre obbligato:
 - a tenere sgomberi da tronchi e ramaglie gli alvei dei corsi d'acqua, i passaggi e le vie nella tagliata affinché vi si possa transitare liberamente;
 - a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini di confine, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
 - a esonerare da qualsiasi responsabilità l'ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione di passaggi o piazze di deposito non autorizzate.
12. La carbonizzazione nel bosco è vietata.
13. Il direttore dei lavori ordinerà l'interruzione di quelle lavorazioni che arrecano un sensibile danno alle piante destinate a rimanere in dotazione del bosco, secondo le previsioni del PRFA o VAS, e che non rientrano in quelle previste dall'art. 9, commi 12, 13 e 14 del regolamento forestale. Tale interruzione non tiene luogo di sospensione dei lavori ed è influente sui termini di ultimazione. L'acquirente ha l'obbligo di sospendere immediatamente queste lavorazioni e seguire le indicazioni della direzione dei lavori, pena l'applicazione delle penali previste dal capitolato e dalle norme e regolamenti forestali in vigore, la rescissione del contratto per colpa dell'acquirente, e l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 5 comma 2.
14. Con la rescissione del contratto per colpa dell'acquirente, le piante assegnate e non ancora tagliate e tutto il legname presente all'interno del lotto resteranno nella piena disponibilità dell'ente che ne disporrà liberamente, senza che l'acquirente possa richiedere compensi per le lavorazioni effettuate, fatte salve eventuali azioni a compensazione del danno subito.
15. Durante le operazioni di utilizzazione dovranno essere mantenute in piedi per l'invecchiamento a tempo indefinito le piante di cui all'art. 81 della legge forestale (inventario regionale dei monumenti naturali) nonché le piante contrassegnate con un bollino a vernice rossa e rispettivamente con le lettere M (pianta monumentale), R (pianta di rispetto), P (pianta secca da rilasciare in dotazione ai picidi).
16. L'ente si riserva la sorveglianza di tutti i lavori, attraverso visite periodiche al cantiere durante le operazioni di taglio, allestimento e esbosco, volte a monitorare l'andamento dell'utilizzazione.
17. L'ente fornisce all'acquirente copia del PRFA e dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità forestale competente.

Art. 15) Norme particolari per il taglio delle fustaie

1. Sono rispettate le seguenti norme per l'abbattimento e l'allestimento:
 - In generale le operazioni di taglio e allestimento sono eseguite nel rispetto dell'art. 32 del regolamento forestale;
 - Nel caso di piante di diametro superiore a 17,5 cm, il taglio dovrà essere eseguito in modo da conservare sulla ceppaia l'impronta del martello forestale o del contrassegno;
 - Le ramaglie, i cimali e ogni altro residuo delle utilizzazioni possono essere utilizzate dall'acquirente o rimanere in bosco a disposizione dell'ente, secondo quanto specificato dal PRFA o VAS e dal capitolato.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

In caso che tali residui rimangano in bosco l'acquirente dovrà provvedere al loro trattamento secondo quanto prescritto dall'art. 32 commi 2, 3, 4 e 5 del regolamento forestale.

- L'atterramento di eventuali piante che durante l'abbattimento rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, questa dovrà essere portata a termine con l'uso di mezzi idonei, in assoluta sicurezza e nel più breve tempo possibile. Resta inteso che la ditta utilizzatrice è l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi.
2. Sono rispettate le seguenti norme per il concentramento e l'esbosco:
- In generale le operazioni di concentramento e esbosco sono eseguite nel rispetto dell'art. 33 del regolamento forestale e secondo le prescrizioni contenute nel PRFA o VAss.
 - Le vie aeree di esbosco temporanee sono realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 44 del regolamento forestale.
 - Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco è fatta salva l'osservanza delle norme per la sicurezza del volo.
 - L'uso del trattore per operazioni di concentramento e di esbosco è consentito solo con terreno asciutto, al fine di evitare la formazione di solchi profondi e l'innescare di fenomeni di dissesto idrogeologico.
 - Le linee di avvallamento artificiali, quali risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e devono essere rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.
 - Sono vietate le operazioni di avvallamento del legname lungo pendici, canali e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il concentramento a strascico lungo strade a fondo stabilizzato per distanze oltre i 50 m, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del regolamento forestale. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'autorità forestale secondo le modalità dell'art. 34, comma 2 del citato regolamento.
 - L'acquirente è tenuto a sistemare il terreno scavato o smosso per l'installazione dei mezzi di esbosco, a ripristinare la viabilità forestale e le piste secondarie realizzate nel corso dell'utilizzazione.
3. E' fatto obbligo per l'acquirente di provvedere alle modifiche del proprio sistema di organizzazione del lavoro che, per cause non previste e prevedibili, il direttore dei lavori ritenga necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
4. Qualora l'acquirente ritenga di proporre modifiche dirette a migliorare l'esecuzione dell'utilizzazione, anche con l'applicazione di tecnologie a sua disposizione diverse rispetto a quanto indicato nel PRFA o VAss, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori, presenta opportuna istanza al direttore dei lavori, che dovrà esprimersi in merito entro 10 giorni.

Art. 16) Norme particolari per il taglio dei cedui

1. Nei boschi cedui il taglio è eseguito con le modalità di cui all'art. 20, comma 4 del regolamento forestale.
2. La forma di trattamento, la superficie, l'intensità della tagliata e le eventuali specifiche prescrizioni saranno eseguite in conformità del PRFA o VAS approvato.
3. È proibito il taglio di qualsiasi pianta da rilasciare, contrassegnata secondo i criteri descritti nel PRFA o VAS, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 della legge forestale.
4. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo indicato nell'art. 19.
5. Le ramaglie, i cimiali e ogni altro residuo delle utilizzazioni possono essere utilizzate dall'acquirente o rimanere in bosco a disposizione dell'ente secondo quanto specificato dal PRFA o VAS e dal capitolato.
In caso che tali residui rimangano in bosco l'acquirente dovrà provvedere come prescritto dall'articolo 32 commi 2, 3, 4 e 5 del regolamento forestale.

Art. 17) Adempimenti connessi alle certificazioni di qualità

1. L'ente che abbia ottenuto la certificazione secondo gli standard PEFC, FSC o assimilabili è tenuto a garantire che le

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

operazioni relative alla gestione forestale siano attuate nel rispetto di specifici criteri e indicatori che ne garantiscano i requisiti di sostenibilità in termini ecologici, sociali ed economici.

2. L'ente che abbia aderito allo schema di certificazione regionale PEFC deve dimostrare che le attività connesse alla gestione forestale nelle superfici certificate sono svolte nel rispetto dei criteri fissati dal manuale di GFS e dal programma di miglioramento individuale, sia per quanto attiene alle attività svolte con dipendenti propri sia per quelle svolte da soggetti esterni.
3. Oltre al rispetto delle norme generali contenute nel PGF e delle norme tecniche particolari per l'utilizzazione previste dal PRFA o dal VAss, l'acquirente dovrà sempre garantire:
 - che saranno adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte ad evitare la perdita di oli minerali nell'esecuzione dei lavori;
 - che non sarà rilasciato o abbandonato in bosco alcun tipo di rifiuto durante l'esecuzione dei lavori;
 - che per quanto concerne l'eventuale uso di prodotti fitosanitari al fine di prevenire attacchi parassitari su piante in piedi o su legname allestito, dovranno essere rispettate le procedure previste dalla normativa vigente, in particolare dovrà esserne data comunicazione preventiva alla competente autorità forestale e, laddove possibile l'utilizzo di pesticidi o simili deve essere minimizzato, prendendo in considerazione appropriate misure biologiche e selvicolturali alternative. Il rispetto della normativa si intende esteso al possesso del patentino da parte dell'operatore nel caso di preparati molto tossici, tossici e nocivi, al deposito, al trasporto, alla preparazione, alla distribuzione dei prodotti e allo smaltimento dei residui.
 - che i lavoratori forestali abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale e che saranno sottoposti ad una supervisione allo scopo di assicurare la corretta realizzazione dei lavori nel rispetto delle tecniche di utilizzazione e attrezzature previste dal PRFA o VAS;
 - il rispetto di aree di nidificazione di particolare entità, ancorché non segnalate dal PRFA o VAss, la cui presenza si sia palesata nel corso dei lavori;
 - che l'applicazione di schemi di lavorazione ad "alta meccanizzazione" avvenga con l'impiego di personale esperto e adeguatamente formato e nel rispetto delle linee guida impartite dal PRFA o VAss e dalla direzione lavori, al fine di minimizzare i potenziali impatti negativi.
4. Tutte le specie vegetali sporadiche, ancorché di portamento scadente o di diametro ridotto, dovranno essere rilasciate salvo che non risultino evidentemente segnalate, specchiate o contrassegnate da martello forestale. Durante le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere salvaguardate tutte le piante contrassegnate con la lettera "R" (piante di rispetto), lettera "P" (piante riservate ai picidi) e lettera "M" (monumenti naturali).

Art. 18) Affidamento a terzi di particolari lavorazioni

1. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione di alcune fasi di lavorazione da parte di terzi dovrà essere preventivamente richiesta con domanda scritta all'ente e da questo autorizzata, tramite il responsabile del procedimento, sentita la direzione dei lavori.
2. L'idoneità tecnico-professionale dovrà essere verificata anche per eventuali ditte subappaltatrici, per le quali valgono inoltre tutte le prescrizioni contenute nel capitolato.
3. L'acquirente dovrà provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anche da parte degli eventuali subappaltatori.
4. L'ente potrà revocare l'autorizzazione all'affidamento a terzi per incompetenza, attestata dal direttore dei lavori, del sub affidatario, senza indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 19) Assortimenti

1. Agli effetti del capitolato vengono considerati:

a) Assortimenti mercantili

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Conifere

- **Misure normali** - tronchi da sega: i tronchi aventi a metà un diametro maggiore o uguale a cm 23, con lunghezza minima di m 4;
- **Sottomisure**: i tronchi con diametro a metà inferiore a cm 23 con lunghezza di m 4 o superiore e diametro minimo in punta di cm 12;
- **Bottoli**: i tronchi con diametro a metà superiore o uguale a cm 23 e lunghezza tra m 2 e m 3,50;
- **Cellulosa**: tutto il materiale non compreso nelle categorie precedenti, di lunghezza superiore a m 1,50 e fino a cm 10 in punta.

Sono da considerarsi altresì per cellulosa i topi che su lunghezze minime di due metri presentino i seguenti difetti:

- curvatura: freccia superiore al 30% del diametro;
- rosato duro (stadio iniziale della carie, il legno ha ancora una resistenza meccanica) superiore alla metà del diametro;
- marcio centrale su ambedue le facce:
 - per tronchi con diametro inferiore a cm 45 il diametro della parte difettosa è superiore al 20%;
 - per tronchi con diametro superiore a cm 45 il diametro della parte difettosa è superiore al 30%;
- marcio laterale di ampiezza superiore al 40% del diametro;
- cipollatura:
 - per tronchi con diametro inferiore a cm 45 il diametro della parte difettosa è superiore al 20%;
 - per tronchi con diametro superiore a cm 45 il diametro della parte difettosa è superiore al 30%;

Sono inoltre considerate per cellulosa le sottomisure interessate da cretti da gelo, fenditure midollari e di testa, midollo eccentrico, perforazioni da insetti, danni da fulmine, alterazioni cromatiche (azzurrimento, bluettatura).

In caso di piante schiantate, sradicate, in parte perforate da insetti o rosate, per legname derivante da piante secche in piedi, e per fusti comunque danneggiati, si potrà operare un declassamento a cellulosa per una percentuale pari al volume difettoso.

La definizione in assortimenti dei doppi e dei fusti eccessivamente rastremati è demandata alle consuetudini locali.

Latifoglie

Legname da opera: tronchi da lavoro con diametro a metà superiore a cm 20, di lunghezza superiore a m 2, diritti, con fibra dritta, non eccessivamente nodosi e con assenza di alterazioni cromatiche;

Legna da ardere o legname da trasformazione: tutto il materiale non compreso nell'assortimento precedente, di qualsiasi lunghezza, fino al diametro previsto di cm 8 in punta o del diametro fissato dall'art. 37.

b) Assortimento unico

- **di conifere**: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 10 in punta;
- **di latifoglie**: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 8 in punta o del diametro fissato dall'art. 32.

C) Assortimento unico e cellulosa

Conifere

- **Legname da opera**: misure normali, sottomisure e bottoli come descritti nella precedente lettera a);
- **Cellulosa**: tutto il materiale non compreso nelle categorie precedenti, di lunghezza superiore a m 1,50 e fino a cm 10 in punta.

2. L'acquirente ha facoltà di allestire assortimenti di lunghezza diversa da quelle elencate nei punti precedenti; ai fini della valutazione essi saranno conteggiati nelle misure più convenienti per l'ente. In particolare, in relazione alla conduzione dei lotti e alle tecniche di esbosco, è consentita l'utilizzazione a fusto lungo secondo le previsioni del PRFA o VAss. Qualora il PRFA o VAss non preveda o espliciti tale possibilità, sarà cura del direttore dei lavori autorizzarla, adducendo le specifiche motivazioni.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Art. 20) Misurazione

1. La massa cubica degli assortimenti di cui all'art. 19 è ricavata dalla misurazione del diametro a metà lunghezza, al netto della corteccia per le conifere ed al lordo per le latifoglie, e della lunghezza al netto del salvalegno. Per i tronchi a sezione ovale il diametro è ricavato dalla media di due misure ortogonali. Nelle misure diametriche e di lunghezza viene trascurata la frazione di centimetro.
2. La misurazione si effettua secondo una delle seguenti modalità, puntualmente prevista al successivo art. 34:
 - a) per il legname allestito senza corteccia a volume pieno senza riduzioni;
 - b) per il legname allestito con corteccia a volume pieno con successiva applicazione della riduzione convenzionale di seguito riportata:

abete rosso	10%
abete bianco	10%
larice	25%
pino silvestre	16%
pino nero	25%
faggio opera	0%
querce e pioppi	0%

- c) a metro stero, per la legna da ardere o i tondelli da cellulosa, che sono esboscati e accatastati all'imposto o a margine delle strade forestali. Per la trasformazione della massa sterica (metri steri) delle cataste in volume pieno (metri cubi) si applica un coefficiente di riduzione di 0,65 per le latifoglie e di 0,72 per le conifere;
 - d) a peso, nel qual caso si distingue l'unità di misura (chilogrammi) allo stato anidro (legno essiccato) e all'umidità commerciale (legno stagionato in bosco). La vendita a peso è disciplinata caso per caso da un capitolato particolare appositamente predisposto o, in sua assenza, dai valori indicati nell'Allegato A al regolamento forestale;
 - e) a peso per il materiale legnoso sminuzzato (*cippatura*) allo stato fresco;
 - f) altre modalità sono eventualmente stabilite in un capitolato particolare appositamente predisposto.
3. La vendita a peso o a metro stero del legname di latifoglie o destinato a cellulosa caricato su autocarro è disciplinata da norme particolari integrative del contratto o da un capitolato particolare appositamente predisposto.
4. Nella vendita per assortimenti mercantili la massa del legname allestito da opera che presenta in parte legno non sano e diritto, rotto, cipollato, rosato o con difetti che ne diminuiscono il valore commerciale è computata effettuando una congrua riduzione della lunghezza o un declassamento degli assortimenti ai sensi dell'art. 19.
5. La misurazione si esegue in una o più soluzioni, normalmente sul letto di caduta, salvo casi diversi specificati nel capitolato. Previa autorizzazione dell'ente è consentita la misurazione, anche parziale, di legname assortimentato posto in prossimità delle piste forestali o dei piazzali di raccolta entro il lotto.
6. Nel caso di misurazione con corteccia il diametro di "passaggio" degli assortimenti normali a sottomisure, e da bottoli a cellulosa, di cui all'art. 19, è elevato da 23 a 24 centimetri.
7. Al fine di dare avvio alle operazioni di misurazione, totale o parziale, l'acquirente inoltra richiesta all'ente, il quale procede alla misurazione e ai relativi conteggi, a spese e in presenza dell'acquirente, ed eventualmente del direttore lavori.
8. L'incaricato della misurazione redige apposito verbale, firmato anche dagli intervenuti, contenente:
 - a) i riferimenti al PRFA o al VAss;
 - b) il numero dei tronchi effettivamente misurati;
 - c) la massa totale ricavata al lordo e al netto delle riduzioni;
 - d) l'ammontare del valore della massa legnosa commerciale.Copia del verbale di misurazione è inviata all'autorità forestale.
9. Restano esclusi dalla misurazione i tronchi con marciume che si manifesta su entrambe le basi e che supera la metà del diametro del tronco, ferma restando la possibilità che tali tronchi debbano comunque essere asportati dal bosco, se ritenuto necessario dal direttore dei lavori.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

10. In sede di misurazione non si tiene conto del deterioramento del legname a causa della mancata scortecciatura o per la posa in opera per la realizzazione di manufatti.
11. Qualora nel corso della misurazione insorgessero divergenze non risolubili da parte del direttore lavori, la stessa verrà sospesa per due giorni. Trascorso tale termine e mancando ancora l'accordo fra le parti, la misurazione verrà eseguita nel modo che la direzione lavori giudicherà più opportuno, anche in assenza delle parti, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici legati allo sgombero della tagliata. I risultati avranno piena validità e le parti saranno tenute ad accettarli senza riserva alcuna.
12. Nel caso che l'acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà ugualmente eseguita senza alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

Art. 21) Ultimazione lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l'acquirente provvede a informare per iscritto l'ente e l'autorità forestale competente per territorio.
2. Per le utilizzazioni soggette a PRFA entro quindici giorni dall'ultimazione degli interventi il direttore dei lavori, previa acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'acquirente e degli eventuali subappaltatori, redige la relazione di verifica finale di cui all'art. 9, comma 11 del regolamento forestale, da trasmettere all'autorità forestale per la prescritta approvazione. Il termine di cui sopra è posticipato a trenta giorni, qualora si sia proceduto ad assegni suppletivi in corso di lavorazione.
3. Nella relazione di verifica finale il direttore dei lavori, a partire da quanto stabilito nel PRFA o VAss approvato, descrive il generale andamento dei lavori, ripercorrendone le fasi sostanziali e indicando tempi e modalità, eventuali proroghe concesse, il verificarsi di danni di forza maggiore o infortuni. La relazione riporta altresì il resoconto di eventuali integrazioni di massa e delle misurazioni effettuate, nonché la determinazione degli importi da corrispondere a titolo di penale, indennizzo o risarcimento, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 22 e 23, e la quantificazione dell'eventuale materiale assegnato e non utilizzato e di quello utilizzato e non misurato o esboscato di cui all'art. 7, comma 4.
4. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale vengano effettuate con il terreno completamente o parzialmente coperto di neve.
5. La relazione di verifica finale è approvata dall'ente e dall'autorità forestale ai sensi dell'art. 9, comma 11, del regolamento forestale. A seguito di tali atti il lotto boschivo si intende riconsegnato all'ente.
6. Le penalità, gli indennizzi e i risarcimenti di cui agli articoli 22 e 23 devono essere interamente versati alla tesoreria dell'ente entro 20 giorni dalla notifica.
7. Qualora l'aggiudicatario ritenga, per cause di forza maggiore, di lasciare depositato legname all'interno della proprietà dell'ente oltre il termine fissato per la conclusione dei lavori di cui all'art. 31 deve chiedere esplicita autorizzazione nella comunicazione di fine lavori di cui al comma 1. L'acquirente deve altresì specificare la zona di provenienza e l'eventuale zona prescelta per il deposito del legname, nonché la presunta durata dell'occupazione.

Art. 22) Stima dei danni

1. Durante le operazioni di utilizzazione il direttore dei lavori procede a verifiche periodiche, almeno ogni trenta giorni, sull'andamento dei lavori e rileva i danni che non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni del bosco ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge forestale. Tali danni sono riconducibili all'ordinario andamento dell'utilizzazione e si distinguono in:
 - danni alle piante: svettature, scorticature, alterazioni dei soggetti arborei tali da comprometterne la vitalità, taglio di piante non martellate;
 - danni alle superfici: danneggiamenti alla rinnovazione naturale, mancato ammuccchiamento delle ramaglie nelle aree con novellame, lungo i sentieri, le mulattiere e negli alvei;
 - danni alle opere o alle infrastrutture: alterazioni significative della loro funzionalità, da accertarsi in corso d'opera con avviso di messa in pristino, o al termine dell'utilizzazione boschiva.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 12, del regolamento forestale il direttore dei lavori ha facoltà di includere le piante danneggiate nel corso dei lavori, di cui al comma 1, all'interno di eventuali assegni suppletivi in corso d'opera che

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

non necessitano di autorizzazione ma che saranno illustrati nella relazione di verifica finale come previsto al precedente art. 21, comma 3.

3. In sede di verifica finale il direttore dei lavori procede, alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dell'acquirente, al rilevamento dei danni permanenti eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale o ad altri manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso per mezzo di segni a vernice. Non sono rilevati i danni alle piante che sono oggetto di assegno suppletivo di cui al precedente comma 2.
4. Anche in assenza di danni la relazione di verifica finale del direttore dei lavori certifica che, nel corso delle verifiche periodiche e di quella effettuata al termine delle operazioni, è stata riscontrata l'assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

Art. 23) Determinazione del risarcimento e penalità

1. La determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni rilevati ai sensi dell'art. 22 avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 17 della legge forestale.
2. Oltre a quanto precedentemente riportato, l'acquirente è tenuto al pagamento delle seguenti penali:
 - a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
 - b) ritardo sui termini dell'utilizzazione: la penale è stabilita in 10,00 euro per ogni giorno di ritardo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11;
 - c) piante recise troppo alte: 5,00 euro per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale non utilizzato;
 - d) asportazione del contrassegno alla base della pianta: 5,00 euro per ogni pianta o ceppaia;
 - e) danneggiamento della rinnovazione naturale: 25,00 euro per ogni superficie pari a cento metri quadrati o frazione interessata;
 - f) taglio di piante non martellate e non riconducibile a una corretta utilizzazione: valore del legname impropriamente tagliato (volume cubico x prezzo di aggiudicazione), fermo restando la misurazione del legname allestito;
 - g) mancato ammuccchiamento della ramaglia: 20,00 euro per ogni superficie pari a cento metri quadrati o frazione interessata;
 - h) mancata utilizzazione di piante assegnate: 2,00 euro per piante di diametro inferiore o uguale a cm 20, euro 5,00 per piante di diametro maggiore di cm 20.
 - i) le piante non assegnate e impropriamente danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, sono indennizzate all'ente con una penale pari al valore del legname al prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.
3. Gli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni alle opere e alle infrastrutture, causati dall'acquirente in corso di utilizzazione, sono determinati in relazione ai costi di ripristino, da quantificarsi a cura del direttore dei lavori.
4. Le penalità e gli indennizzi dei danni rilevati in sede di verifica finale sono pagati entro 20 giorni dalla notifica mediante versamento su apposito conto dell'ente.
5. Il mancato pagamento del legname ai sensi dell'art. 7 determina una penale pari agli interessi legali sulle somme non pagate.
6. Qualora l'acquirente non provveda al pagamento delle penali, indennizzi o risarcimenti secondo le modalità fissate dall'art. 21, comma 6, l'ente si rivale sulla garanzia di cui all'art. 5, comma 2, fatte salve le eventuali azioni finalizzate al recupero dei crediti eccedenti il deposito cauzionale.

Art. 24) Uso della viabilità forestale

1. In considerazione della strutturale fragilità delle infrastrutture viarie, la direzione dei lavori, in concomitanza di forti e persistenti precipitazioni, può inibire all'acquirente il transito e l'esbosco con rimorchi, autocarri e mezzi articolati sulla viabilità forestale di servizio, anche se questa ricade fuori dall'area del lotto e su proprietà diverse. Tale divieto dovrà essere comunicato per iscritto dalla direzione lavori anche tramite fax, e-mail ecc. alla ditta acquirente, all'ente e all'Autorità forestale. Il transito, di norma, potrà essere riperso dopo due giorni dalla fine dell'evento atmosferico, su specifica comunicazione scritta della direzione lavori.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

2. L'acquirente non potrà opporre riserve a tale divieto, né avanzare richieste di compensi per il ritardo nell'esecuzione delle utilizzazioni.

Art. 25) Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia di natura tecnico - economica concernente l'applicazione delle norme del capitolato sarà da dirimersi dalla competente autorità forestale, sentito il parere dell'ente, del direttore dei lavori e dell'acquirente.

Parte II

Art. 26) Generalità del lotto

Proprietà: Consorzio Boschi Carnici.

Comune censuario di Forni Avoltri

N. piante da abbattere: 432

Superficie: ha 1,80.

Massa netta stimata: m³ 602,034.

Valore stimato: euro 27.886,20

Art. 27) Definizione del lotto e quantità stimate

In esecuzione alla determinazione n. del, il Consorzio Boschi Carnici mette in vendita il materiale legnoso in piedi in località GEU" part. 7 del PGFd seguito descritto:

Specie legnosa	N. piante
Abete bianco	250
Abete rosso	182
Totale	432

Assortimenti ricavabili	Quantità stimata m³	Prezzo di macchiatico	Valore complessivo
Conif. opera unic. ass.	558,282	€ 48,99	27.350,24
Conif. Cellulosa	43,752	€ 12,25	535,96
			-
			-
Totale	602,034		27.886,20

Detto materiale è stato assegnato con progetto in data 24.05.2018 Codice CBC23F007K03. a firma di dott. for. Giovanni Talotti Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici, iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali della Regione Friuli Venezia Giulia, al n. 29 con annotazione a margine.

Il lotto è delimitato dai seguenti confini:

- Vedasi cartografia allegata al PRFA

Art. 28) Vendita

La vendita avverrà a mezzo di gara ufficiosa, secondo le previsioni del successivo art. 34, nelle circostanze di tempo e luogo precisate nel contratto di vendita, partendo dal prezzo base di € 48,99 a metro cubo per il legname di conifere da opera (dicosi € quarantotto/99) e di € 12,25 a metro cubo per il legname di conifere da "cellulosa" (dicosi € dodici/25),

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

per un valore complessivo del lotto di € 27.886,20 (dicosi € ventisettemilaottocentottantasei/20).

Art. 29) Individuazione delle piante assegnate al taglio

1. Le piante assegnate al taglio sono contrassegnate lungo il fusto con bollino di colore rosso e con specchiatura praticata alla ceppaia con apposizione del sigillo del martello forestale avente la sigla CX. Il materiale intercalare (stanghe) e le piante completamente secche sono stati individuati con semplice specchiatura.
2. In tutti i casi, durante le operazioni di utilizzazione, le piante assegnate dal direttore dei lavori come previsto dall'art. 6, comma 1, saranno martellate alla base della ceppaia.
3. Alte forme di individuazione delle piante:.....

Art. 30) Cauzione provvisoria e deposito spese

1. La cauzione provvisoria, da costituirsi a garanzia dell'offerta e da convertirsi eventualmente in cauzione definitiva è così fissata:
 - a) per le imprese boschive: 3% del valore presunto del lotto di € 27.886,20 e cioè pari a € 836,59;
 - b) per le cooperative: 1% del valore presunto del lotto di € 27.886,20 e cioè pari a € 278,86.
2. Il deposito spese da costituirsi all'atto del contratto è determinato dall'ente in misura proporzionale all'importo del contratto.

Art. 31) Termine per l'utilizzazione

1. Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco dovranno effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna della tagliata, fatte salve le eventuali proroghe.

Art. 32) Riduzione in assortimenti

1. La riduzione delle piante in assortimenti è obbligatoria fino al diametro minimo in punta di cm 10 per le conifere e cm 8 per le latifoglie.
2. *(eventuali altre o diverse disposizione)*

Art. 33) Salvalegno

1. La tolleranza per salvalegno sul legname da opera di cui all'art. 19 è fissata in cm 20. Per il primo tronco di base e di diametro superiore a cm 40, è consentita una ulteriore maggior lunghezza di cm 10, come conseguenza della tacca di direzione.

Art. 34) Norme amministrative particolari

1. Ai sensi dell'art. 2 la vendita del lotto deve intendersi:

A CORPO, senza misurazione: il valore del lotto è stabilito applicando il prezzo unitario ai quantitativi calcolati nel PRFA o nel VAss e riassunti nel prospetto di cui all'art. 27. I pagamenti si effettuano con le seguenti modalità:

- a) per il% del valore di aggiudicazione congiuntamente alla data della consegna del lotto;
- b) per l'ulteriore quota del% a giorni dalla data di consegna;
- c) *(eventuali ulteriori modalità di pagamento)*

☒ **A MISURA**: i quantitativi del materiale legnoso sono misurati e il legname allestito è venduto rispettivamente con i

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

seguenti assortimenti:

- ☐ legname di latifoglie: unico assortimento;
- ☐ legname di latifoglie: legna da ardere;
- ☐ legname di latifoglie: legname da opera;
- ☐ legname di conifere: unico assortimento;
- ☐ legname di conifere: assortimenti mercantili;
- ☒ legname di conifere: opera;
- ☒ legname di conifere: cellulosa.

2. La misurazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 19 e sarà condotta con la seguente modalità:

- ☒ a volume pieno con corteccia;

a volume pieno senza corteccia;

a metro stero;

a peso;

altro: _____

3. La determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni rilevati in sede di verifica finale da parte del direttore dei lavori avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 23.

Art. 35) Responsabilità dell'acquirente

1. L'acquirente è responsabile nei confronti dell'ente di tutti i danni che si verificano in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, a decorrere dal giorno della consegna e fino alla redazione della relazione di verifica finale. Tale responsabilità si estende dalle zone assegnate per il taglio alle zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.
2. L'ente non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o utilizzo di piazzali di deposito temporanei da formarsi su fondi di altri proprietari.

Art. 36) Autorizzazioni

1. Tutte le autorizzazioni per eventuali interventi non espressamente previsti dal PRFA o VAss che l'acquirente ritenesse necessari per l'esecuzione del lotto, dovranno essere preventivamente acquisite dal medesimo, sentito in via preventiva il direttore dei lavori.

Art. 37) Residui di lavorazione

1. I residui di lavorazione e il materiale legnoso escluso dalla misurazione, restano a disposizione dell'ente, senza diritto, da parte dell'acquirente a compensi di sorta e a rifusione di spese.
2. Qualora l'acquirente proceda all'allestimento a fusto lungo e/o a strada, i residui di lavorazione e il materiale legnoso escluso dalla misurazione restano di sua proprietà con l'obbligo di allontanare dal lotto e dai piazzali di stoccaggio tale materiale residuo entro i termini di ultimazione dei lavori.

Art. 38) Norme tecniche particolari

1. L'acquirente ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale a regola d'arte, secondo le norme tecniche riportate nel PRFA alla sezione "Sistemi di utilizzazione", nel rispetto delle norme del presente capitolato e delle di-

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

sposizioni del regolamento forestale;

2. L'acquirente è inoltre obbligato a:

- tenere sgomberi le viabilità e i sentieri in prossimità della tagliata affinché vi si possa transitare liberamente. Se l'acquirente non provvederà a liberare prontamente sentieri, mulattiere, piste e strade forestali entro dieci giorni da specifica richiesta del direttore lavori, la direzione lavori provvederà direttamente affidando tale intervento ad altra ditta senza che l'acquirente possa avanzare riserve alcune. Per la copertura dei relativi oneri si farà ricorso al deposito a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali di cui all' art. 5 comma 1;
- osservare strettamente le indicazioni del direttore dei lavori;
- provvedere alle modifiche del proprio sistema di organizzazione del lavoro che il direttore dei lavori o l'ente ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni;
- procedere, prima della verifica finale, ad allontanare dalle aree del lotto qualsiasi residuo di cantiere, alla messa in pristino di eventuali danni arrecati alla viabilità, a ponti, barriere, siepi, passaggi e piazzali di deposito, anche appartenenti a terzi;
- produrre all'Ente proprietario, prima di dare inizio ai lavori, una copia di una polizza assicurativa valida per la copertura di eventuali danni nei confronti di terzi arrecati nell'esecuzione delle utilizzazioni dell'importo del massimale assicurato di €500.000,00 come previsto dall'art. 12 comma 4 del presente capitolato.
- (altro).....

Tolmezzo, lì 14.06.2018

Agli effetti dell'art. 1341 del cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificatamente le disposizioni degli art. seguenti:

art. 11 Termini di esecuzione dell'utilizzazione; art. 23 Determinazione del risarcimento e penalità; art. 38 Norme tecniche particolari.

Data

L'impresa acquirente

-----oooOooo-----

Schema di invito a trattativa privata previa gara ufficiosa per la vendita "**a misura**" del lotto boschivo denominato "Ampliamento impianto di Biathlon" partt. 6 e 7 del PGF del Consorzio Boschi Carnici in Comune di Forni Avoltri

Spett. Ditta

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 24.05.2018, relativa all'autorizzazione a contrattare ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, per la vendita del lotto boschivo denominato "Ampliamento impianto di Biathlon" partt. 6 e 7 del PGF del Consorzio Boschi Carnici in Comune di Forni Avoltri, di cui al progetto di riqualificazione forestale ambientale (PRFA) 24.05.2018 n. 9 cod. CBC23F007K03, redatto dal dott. Giovanni Talotti Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici, approvato con la deliberazione del CdA n. 45 del 24.05.2018 e con nota 04.06.2018 n. 34640 dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo,

SI INVITA

codesta spettabile Ditta a voler presentare la propria migliore offerta per l'utilizzazione del lotto boschivo in oggetto sulla base del progetto sopra richiamato, e del quale si trasmette copia.

1) Ente appaltante

Consorzio Boschi Carnici

Via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 TOLMEZZO

Tel. 04332328 – Fax 043344732

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

2) Criterio di aggiudicazione:

Trattativa privata previa esperimento di gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 21 comma 3, lettera a) della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo aumento sull'importo a base di gara, determinato mediante unico aumento percentuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

3) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'utilizzazione:

Lavori di utilizzazione del lotto boschivo denominato "Ampliamento impianto di Biathlon" partt. 6 e 7 del PGF del Consorzio Bosch Carnici in Comune di Forni Avoltri di cui al PRFA redatto dal dott. Giovanni Talotti del Consorzio Bosch Carnici, approvato come indicato in premessa. Importo dell'appalto è di € 27.886,20 (dicosi euro ventisette milaottocentottantasei/20) oltre all'onere I.V.A.

Nei prospetti che seguono si riportano alcuni dati significativi:

Specie legnosa	N. piante
Abete bianco	250
Abete rosso	182
Totale	432

Assortimenti ricavabili	Quantità stimata m³	Prezzo di macchiatico	Valore complessivo
Conif. opera unic. ass.	558,282	€ 48,99	27.350,24
Conif. Cellulosa	43,752	€ 12,25	535,96
			-
			-
Totale	602,034		27.886,20

4) Termine di esecuzione:

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in **60 (sessanta) giorni** naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il periodo di cui sopra è determinato tenendo conto dell'andamento climatico e dell'epoca utile per i lavori forestali; pertanto, inclemenze di normale frequenza o difficoltà, che dovessero rientrare nell'andamento ordinario dell'attività, non potranno essere considerate cause di forza maggiore.

5) Visione del progetto copie degli elaborati:

Il progetto e il Capitolato d'oneri sono trasmessi in formato digitale congiuntamente all'invito a presentare offerta.

6) Termine di ricezione offerte:

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le **ore 12,00 del giorno Giugno 2018**, in plico sigillato i documenti sottoelencati in lingua italiana e la cauzione provvisoria, **nonché l'offerta economica in apposita busta chiusa**, anch'essa sigillata, e in carta legale; all'esterno del plico si dovrà apparire la seguente scritta: «**Contiene la documentazione e l'offerta per la gara ufficiosa per l'appalto del lotto boschivo "Ampliamento impianto di Biathlon" in Comune di Forni Avoltri**».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, anche se a mezzo del servizio postale o a mezzo di terze persone.

7) Pagamenti

L'acquirente dovrà pagare il legname presso la Tesoreria dell'Ente in valuta legale, secondo i corrispondenti ordini di pagamento.

In ogni caso il legname potrà essere concentrato, ma non esboscato al di fuori della zona del lotto se non risulterà integralmente pagato o adeguatamente garantito con polizza fidejussoria a favore dell'Ente proprietario.

8) Cauzione provvisoria e deposito definitivo:

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

La cauzione provvisoria è di € 836,59 per le imprese e di € 278,86 per le cooperative, e può essere effettuata:

- a) a mezzo di assegno circolare intestato a questo Consorzio;
- b) con versamento presso il Tesoriere Consorziale, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia- Agenzia di Tolmezzo, IBAN IT49 N063 4012 3150 6708 0950 36W, allegando la relativa bolletta di incasso o copia del bonifico bancario.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione l'acquirente dovrà costituire presso la Tesoreria di questo Consorzio un deposito, **pari al 10% del valore di aggiudicazione**, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Tale garanzia potrà essere presentata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

9) Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento sarà il dott. Giovanni Talotti del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi chiarimento o delucidazione (cell. 3356464880).

10) Norme per la gara:

L'appalto sarà aggiudicato a unico e definitivo incanto al concorrente che avrà prestato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

11) Esclusione:

Si farà luogo all'esclusione dalla gara se l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata o siglata lungo i lembi di chiusura e presenti cancellazioni o abrasioni, o non sia debitamente sottoscritta, pagina per pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta partecipante.

Determina altresì l'esclusione la mancata presentazione della cauzione provvisoria nelle forme sopra indicate.

12) Documenti richiesti per la partecipazione alla gara:

I documenti da far pervenire a questo Consorzio con le modalità ed entro il termine sopra indicato, sono i seguenti:

a) **offerta:**

in carta legale determinata mediante unico aumento percentuale e dovrà essere compilata e sottoscritta dall'imprenditore con firma leggibile e per esteso, mentre per le società, consorzi e cooperative, l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. L'offerta, sotto pena di nullità, dovrà essere chiusa in un'apposita busta sigillata o controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti;

b) **dichiarazione:**

resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia di un documento d'identità, in carta semplice indicante:

- 1 - di essersi recata sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso visione del materiale legnoso e delle circostanze locali inerenti all'utilizzazione stessa e di essere a conoscenza e di accettare le condizioni poste dal Capitolato allegato al presente invito;
- 2 - di avere attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti d'appalto, documenti che riconosce completi ed esaurienti ai fini dell'esame condotto e di accettare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 dei C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze;
- 3 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo le disposizioni legali vigenti nel paese di appartenenza;

13) Svincolo dell'offerta:

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, trascorsi 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione dell'offerta.

14) Obblighi dell'aggiudicatario:

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Consorziale, l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia bancaria o polizza fidejussoria di cui al punto 8) del presente bando, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto, determina la **revoca dell'affidamento**.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827 e alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

15) **Divieto di subappalto**

In ragione del particolare tipo di utilizzazione, che andrà a interessare beni e strutture realizzate dal Comune di Forni Avoltri, **non saranno concesse autorizzazioni a subappaltare nessun tipo di lavorazione**, al fine di scongiurare eventuali contenziosi che potrebbero ritardare l'esecuzione dei lavori.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

16) Avvertenze varie:

Si invitano le ditte interessate a tenere presente in particolare:

a) sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto d'appalto e quant'altro indicato nel Capitolato allegato;

b) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende di utilizzazione boschiva e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le ditte artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle ditte artigiane e negli accordi locali integrativo dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i detti lavori.

La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi, vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le ditte artigiane.

c) la partecipazione alla gara comporta l'accettazione incondizionata da parte della ditta concorrente delle prescrizioni, obblighi e oneri elencati nella presente lettera d'invio e nel Capitolato allegato;

f) ogni indicazione riportata nel Capitolato di cui sopra contrastante con quanto contenuto nel presente invito deve ritenersi annullata.

17) Prima di dare inizio ai lavori l'acquirente dovrà presentare al Consorzio Boschi Carnici copia di un'assicurazione valida per la copertura di eventuali danni arrecati nei confronti di terzi in conseguenza dell'utilizzazione del massimale minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni si porgono distinti saluti.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 14.06.2018 al 29.06.2018.

Tolmezzo, lì 14.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti